# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

## dell'8 novembre 1999

## recante modifica della decisione 98/393/CE relativa ad un aiuto finanziario della Comunità per la costituzione in Francia, in Italia e nel Regno Unito di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccini contro l'afta epizootica

*[notificata con il numero C(1999) 3608]*

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(1999/761/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE [2], in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) conformemente alla decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica [3], la costituzione di banche di antigene rientra nell'azione comunitaria volta ad istituire riserve comunitarie di vaccino contro l'afta epizootica;

(2) l'articolo 3 della precitata decisine designa, tra gli altri, l'«Institute for Animal Health» di Pirbright (Regno Unito) come banca incaricata della conservazione di riserve comunitarie di antigene dell'afta epizootica;

(3) conformemente all'articolo 4 della decisione 98/393/CE della Commissione, del 19 maggio 1998, relativa ad un aiuto finanziario della Comunità per la costituzione in Francia, in Italia e nel Regno Unito di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccini contro l'afta epizootica [4], il contributo comunitario è erogato sulla base di documenti giustificativi presentati alla Commissione anteriormente al 1° marzo 1999;

(4) per motivi tecnici, l'Institute for Animal Health di Pirbright ha presentato i suddetti documenti giustificativi il 1° giugno 1999; occorre pertanto modificare la data del «1° marzo 1999» al paragrafo 2 dell'articolo summenzionato onde consentire il pagamento del contributo fianziario;

(5) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 98/393/CE, la data del «1° marzo 1999» è sostituita da «1° luglio 1999».

*Articolo 2*

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1999.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.
[2] GU L 168 del 2.7.1994, pag. 31.
[3] GU L 368 del 31.12.1991, pag. 21.
[4] GU L 176 del 20.6.1998, pag. 25.